

CEDAF

LA NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA

RIVISTA MENSILE
ANNO XXXII
a cura di
GUIDO ALPA E PAOLO ZATTI

*La Rivista contribuisce a sostenere la ricerca
giusprivatistica nell'Università di Padova*

10/2016

 edicolaprofessionale.com/NGCC

IBAN “sbagliato” e responsabilità delle banche nell’esecuzione dell’operazione di bonifico

di Giuseppe Marino

Sentenze commentate

Contratti bancari

A.B.F. ROMA, 25.3.2016, n. 2841 – SIRENA *Presidente* – MELI *Estensore*

CONTRATTI BANCARI – BONIFICO – INDICAZIONE DI IBAN INESATTO – VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI DILIGENZA – RESPONSABILITÀ DELLA BANCA DESTINATARIA DELL’ACCREDITO – RESPONSABILITÀ VERSO IL LEGGITTIMO BENEFICIARIO – SUSSISTENZA (dir. n. 64/2007 CE, artt. 74, 75; d. legis. 27.1.2010, n. 11, artt. 24, 25; Provv. Banca d’Italia 5.7.2011, sez. VI)

L’art. 24 del d. legis. 27.1.2010, n. 11, in tema di “identificativi unici inesatti”, ove esclude la responsabilità per il prestatore di servizi di pagamento che esegua l’operazione di pagamento in conformità all’identificativo unico anche nell’ipotesi di inesatta indicazione da parte dell’utilizzatore, è norma destinata a regolare esclusivamente i rapporti tra l’ordinante e la sua banca, ma nulla dice circa il grado di diligenza che deve osservare la banca del beneficiario nell’accredito i fondi ricevuti. Pertanto, a differenza della banca dell’ordinante, la banca destinataria dell’accredito, pur avendo eseguito il bonifico conformemente all’IBAN fornito, è responsabile nei confronti del legittimo beneficiario del bonifico poiché avrebbe dovuto, agendo secondo diligenza, segnalare la discrasia tra il titolare del conto di pagamento individuato dall’IBAN inesatto e il nominativo del beneficiario menzionato nell’ordine di bonifico.

dal testo:

Il fatto. Con ricorso pervenuto il 29/04/2015, la ricorrente espone che per effetto di sentenza di separazione tra coniugi, vantava e vanta tutt’oggi il diritto di ottenere dal proprio ex marito un assegno mensile di mantenimento per il figlio minore di € 219,98. Tale somma deve esserle versata direttamente da parte dell’azienda datrice di lavoro dell’ex coniuge, la quale, solitamente, provvede con bonifici per tramite dell’Intermediario A. Ad un certo punto, la ricorrente si accorgeva che non venivano effettuati in suo favore i bonifici previsti.

Nonostante ella avesse fornito l’IBAN corretto per gli accrediti sul proprio conto, il datore di lavoro del debitore, chiamato a chiarimenti, rispondeva che: “*Sfortunatamente abbiamo scoperto che alcuni bonifici sono stati emessi su un codice IBAN errato ma solo il 07 gennaio 2015 abbiamo ricevuto l’accredito dall’[Intermediario B, anch’egli odierno resistente] per l’importo totale di euro 1.539,86 e che stiamo procedendo alla restituzione totale di euro 1.539,86 per corretti pagamenti.*”. L’errore veniva reiterato anche quando la ricorrente, in data 14/07/2014, inoltrava nuovamente il proprio codice IBAN e il disagio durava complessivamente da gennaio 2014 fino al 13 febbraio 2015, determinando l’eronea esecuzione di n. 7 bonifici.

(*Omissis*)

In considerazione di ciò, la ricorrente chiedeva il risarcimento dei danni all’Intermediario B - che riceveva gli accrediti su un IBAN errato -, poiché tratteneva senza titolo gli importi spettanti alla ricorrente. Inoltrava richie-

sta di risarcimento anche all’Intermediario A - esecutore dei bonifici su ordine del datore di lavoro dell’ex coniuge -, per aver usato negligenza nel non verificare i dati per bonifico.

Secondo la ricorrente, invero, è evidente che nella vicenda si ravvisa la responsabilità di entrambi gli intermediari. In particolare, sono responsabili dell’accaduto perché non si sono mai preoccupati di vigilare sulla correttezza dei bonifici ed accertare l’identità del soggetto a favore del quale venivano eseguiti gli ordini di pagamento, verificando la corrispondenza tra il codice IBAN del beneficiario con i suoi dati identificativi. Infatti, sugli ordini di bonifici era indicato il nome della ricorrente, ma il codice IBAN di destinazione non era intestato a lei. (*Omissis*). Le banche avrebbero dovuto incrociare il codice IBAN con gli altri dati che loro stessi impongono di inserire nell’ordine di pagamento e, in caso di mancata corrispondenza, rilevare l’incorreggenza, bloccare l’operazione e avvisare il richiedente. Ne deriva la colpa grave delle resistenti, che rispondono nei confronti dei propri clienti secondo le regole del mandato e il livello di diligenza loro richiesto è quello del buon banchiere.

(*Omissis*) l’Intermediario A afferma di essere stato interessato dalla vicenda *de qua* il 1/12/2014, da parte della ricorrente, che non è sua cliente. (*Omissis*)

L’istituto di credito precisa di non aver mai ricevuto alcuna segnalazione o contestazione dall’azienda ordinante i bonifici su eventuali malfunzionamenti e disfunzioni dei sistemi di *home banking* con riferimento ai pagamenti in esame e, pertanto, nessuna indagine è mai stata avviata in proposito.

I bonifici sono stati eseguiti in ritardo dall'ordinante, per sua stessa ammissione, confermata dall'Intermediario B.

(*Omissis*) l'Intermediario B afferma che, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, gli accrediti sono pervenuti nel 2014 (*Omissis*). Nessun elemento poteva far presumere che il codice IBAN utilizzato dall'ordinante fosse diverso da quello effettivamente voluto, considerato che il beneficiario delle somme era sempre l'azienda datrice di lavoro, intestataria, presso la resistente, di un conto corrente già utilizzato in passato per operazioni simili.

Ciò premesso, l'intermediario ritiene di dover respingere la richiesta risarcitoria, non ravvisando nel proprio operato un comportamento erroneo, negligente o contrario alla normativa vigente e comunque tale da giustificare un risarcimento. Ricorda che la disciplina sulla corretta esecuzione dei bonifici è regolata dal D.lgs n. 11 del 27 gennaio 2010, che impone alla banca una corretta verifica del codice Iban. Nelle disposizioni di attuazione, sezione IV, al punto 2.1 si legge: "l'esecuzione dell'ordine in conformità con l'identificativo unico fornito dall'utilizzatore fa scattare la presunzione di esecuzione corretta dell'ordine da parte del prestatore di servizi di pagamento ed esclude la sua responsabilità in caso di mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento". La banca ha ricevuto la richiesta di storno da parte della datrice di lavoro in data 30 dicembre 2014 ed ha provveduto immediatamente alla restituzione delle somme in data 2 gennaio 2015. (*Omissis*)

I motivi. Il Collegio ritiene il ricorso infondato nei confronti dell'Intermediario A. Lo ritiene invece meritevole di parziale accoglimento nei confronti dell'Intermediario B.

È incontestato che il disagio per via del quale la ricorrente abbia visto accreditare in ritardo ben sette mensilità della somma dovutale sia originato da un errore nell'indicazione dell'IBAN da parte del soggetto che doveva effettuare i bonifici. L'Arbitro è chiamato però a verificare se a tale errore siano seguiti comportamenti censurabili da parte degli intermediari coinvolti, che quell'errore non hanno prontamente rilevato, con ciò intervenendo in modo decisivo nella serie causale di atti che hanno condotto al danno per la ricorrente.

Detti intermediari, entrambi destinatari del ricorso, sono:

a) la banca alla quale venivano ordinati i bonifici, la quale li ha effettuati non rilevando la mancata coincidenza tra il nome del destinatario e l'IBAN al quale le era stato ordinato di veicolare il pagamento;

b) la banca la quale, ricevuto il bonifico, lo ha semplicemente trattenuto senza informare l'ordinante (peraltro, a quel chi si rileva, proprio cliente) della suddetta mancata corrispondenza.

Il Collegio ritiene esente da censure l'intermediario A, in quanto si è limitato ad eseguire l'ordine sulla base dell'identificativo unico fornitogli dall'ordinante. L'art. 24, c. 2 e 3, del d.lg. n. 11/2010, dispone che: "2. Se l'identificativo unico fornito dall'utilizzatore è inesatto, il prestatore di servizi di pagamento non è responsabile, ai sensi dell'articolo 25, della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento (...)" e "3. Il prestatore di servizi di pagamento è responsabile solo dell'esecuzione dell'operazione di pagamento in conformità con l'identificativo unico fornito dall'utilizzatore anche qualora quest'ultimo abbia fornito al suo prestatore di servizi di pagamento informazioni ulteriori rispetto all'identificativo unico". E si veda, in proposito, il Provvedimento attuativo di Banca d'Italia del Titolo II del Decreto Legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 relativo ai servizi di pagamento (Diritti ed obblighi delle parti), Sez. VI (Responsabilità).

Quanto all'intermediario B, esso non risulta certamente protetto dalle disposizioni sopra richiamate, che appaiono destinate a regolare i rapporti fra l'ordinante e la sua banca, sollevando quest'ultima da ogni responsabilità per gli esiti della fedele esecuzione dell'ordine. Nulla dice in ordine al grado di diligenza che la banca del beneficiario deve osservare nell'accreditare la somma ricevuta dalla banca dell'ordinante. In particolare, essa non può essere invocata come una esimente idonea a sollevare la banca del beneficiario da qualsivoglia onere di controllare la corrispondenza - che essa sola è in grado di verificare - tra l'IBAN e il nome del beneficiario indicato nell'ordine; con la conseguenza che laddove tali dati, come nel caso di specie, non coincidono, essa dovrà attivarsi per segnalare la discrasia ed evitare, per quanto possibile, i danni che potrebbero derivare dalla esecuzione del bonifico in favore di un soggetto diverso da quello indicato nell'ordine. Nel caso che occupa non risulta che la banca resistente, pur disponendo delle informazioni a tal fine necessarie (essendo verificabile *per tabulas* la non corrispondenza tra IBAN e il nominativo del beneficiario), si sia attivata per rilevare la suddetta difformità - ripetutasi, peraltro, per numerosi bonifici - ed evitare (o limitare) le conseguenze dannose.

Il che comporta una sua responsabilità, per i danni subiti dalla ricorrente. (*Omissis*)

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso proposto nei confronti dell'intermediario A.

Dispone che l'intermediario B corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 500,00, a titolo di risarcimento del danno, comprensiva delle spese di assistenza professionale. (*Omissis*)

A.B.F. ROMA, 8.4.2016, n. 3278 – SIRENA *Presidente* – COLOMBO *Estensore*

CONTRATTI BANCARI – BONIFICO – INDICAZIONE DI IBAN INESATTO – VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI DILIGENZA – RESPONSABILITÀ DELLA BANCA DESTINATARIA DELL'ACCREDITO – RESPONSABILITÀ VERSO L'ORDINANTE – SUSSISTENZA (dir. n. 64/2007 CE, artt. 74, 75; d. legis. 27.1.2010, n. 11, artt. 24, 25; Provv. Banca d'Italia 5.7.2011, sez. VI)

L'art. 24 del d. legis. 27.1.2010, n. 11, in tema di "identificativi unici inesatti", ove esclude la responsabilità per il prestatore di servizi di pagamento che esegua l'operazione di pagamento in conformità all'identificativo unico anche nell'ipotesi di inesatta indicazione da parte dell'utilizzatore, non si applica alla banca del beneficiario. Essa è responsabile nei riguardi dell'ordinante che abbia fornito un IBAN errato, in virtù del "contatto

sociale qualificato”, che sorge anche con utenti dei servizi di pagamento non clienti, dal quale discende un obbligo di diligenza qualificata che le impone di accertare la discordanza tra il titolare del conto di pagamento individuato dall’IBAN inesatto e il nominativo del beneficiario menzionato nell’ordine di bonifico.

dal testo:

Il fatto. Con ricorso del 16 luglio 2015, la società istante ha adito questo Arbitro Bancario Finanziario, riferendo che nell’eseguire un’operazione di bonifico tramite il servizio di *home banking*, a causa di un errore materiale nell’indicazione del codice IBAN, l’importo oggetto del trasferimento (pari ad € 1.310,00) veniva accreditato sul conto di un soggetto diverso dal destinatario cui l’istante intendeva effettivamente indirizzare il pagamento, destinatario il cui nominativo era stato espressamente indicato.

Invocata, dunque, la responsabilità della banca prestatrice di servizi di pagamento del beneficiario a cui - difformemente dall’effettiva volontà della ricorrente - era stato accreditato l’importo, per non avere la stessa rilevato e tempestivamente comunicato la difformità tra il nominativo e l’identificativo unico, ha concluso la ricorrente per la restituzione dell’importo oggetto del bonifico, nonché per il risarcimento del maggior danno, quantificato in € 2.000,00.

(*Omissis*)

I motivi. Il ricorso è parzialmente meritevole di accoglimento, nei termini che seguono.

In via preliminare va rilevato come, ad avviso di questo Collegio, il richiamo all’esimente di cui all’art. 24 D. Lgs. 11/2010, effettuato dalla resistente, non appaia conferente rispetto alla fattispecie per cui è controversia.

Sul punto, occorre premettere che - come pure rilevato pressoché unanimemente dai primi commentatori della nuova disciplina sui servizi di pagamento - nel sistema delineato dal legislatore europeo con la PSD (*Payment Service Directive*), e recepito dal legislatore nazionale attraverso l’emanazione del D. Lgs. 11/2010, la responsabilità dei diversi intermediari che intervengono nel procedimento dei pagamenti interposti è chiaramente ripartita “per tratte”, nel senso cioè che ciascun prestatore, quale che sia il cliente che avvia l’operazione, risponde dell’esecuzione dei soli segmenti di attività che rientrano nella sua sfera di controllo, e che costituiscono oggetto di obbligo contrattuale nei confronti del proprio cliente.

In particolare, per quanto riguarda le operazioni - come quella di specie - disposte dal pagatore (ma lo stesso è a dirsi per le operazioni avviate dal beneficiario, o per il suo tramite), dispone il primo comma dell’art. 25 che “il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è responsabile nei confronti di quest’ultimo della corretta esecuzione dell’ordine di pagamento ricevuto, a meno che non sia in grado di provare al pagatore ed eventualmente al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario che quest’ultimo ha ricevuto l’importo dell’operazione conformemente all’articolo 20, comma 1. In tale caso, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è responsabile nei confronti del beneficiario della corretta esecuzione dell’operazione di pagamento”.

Alla luce di tale principio, dunque, è del tutto evidente come l’esimente di cui all’art. 24 D.Lgs. 11/2010 - ai sensi del quale “se l’identificativo unico fornito dall’utilizzatore è

inesatto, il prestatore di servizi di pagamento non è responsabile, ai sensi dell’articolo 25, della mancata o inesatta esecuzione dell’operazione di pagamento” - avrebbe potuto avere rilievo solamente nel caso in cui la ricorrente avesse convenuto la sua banca, quale proprio PSP (prestatore di servizi di pagamento), e non invece il PSP del beneficiario.

Come già questo Collegio ha avuto occasione di rilevare, infatti: “la disposizione sopra richiamata (i.e., l’art. 24 d. Lgs. 11/2010, n.d.r.) sembra destinata a regolare i rapporti fra l’ordinante e la sua banca, sollevando quest’ultima da ogni responsabilità qualora essa esegua l’ordine in conformità all’identificativo unico fornito dal pagatore; ma nulla dice in ordine al grado di diligenza che la banca del beneficiario deve osservare nell’accreditare la somma ricevuta dalla banca dell’ordinante” (così Collegio di Roma, n. 4172 del 3/7/14; e cfr. anche più di recente Collegio di Roma, n. 7845 dell’8/10/15).

Del resto, ad ulteriore conferma del fatto che l’esimente *de qua* sia invocabile esclusivamente dal PSP fiduciario dell’utilizzatore, che abbia fornito un identificativo unico errato, vi è l’ulteriore previsione, di cui al secondo comma dell’art. 24, D. Lgs. 11/2010, nel cui ambito, dopo la precisazione secondo cui “il prestatore di servizi di pagamento del pagatore compie sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell’operazione di pagamento”, viene specificato che “ove previsto nel contratto quadro (che evidentemente non viene sottoscritto dall’utilizzatore con il PSP della controparte della vicenda solutoria, bensì con il proprio, n.d.r.), il prestatore di servizi di pagamento addebita all’utilizzatore le spese sostenute per il recupero dei fondi”.

Peraltro, laddove si consideri la *ratio* sottesa all’anzidetta esclusione di responsabilità (evidentemente rappresentata dalla circostanza che il PSP del pagatore non può essere a conoscenza - a meno che non coincida con il PSP del beneficiario - dell’esatta corrispondenza tra identificativo unico e nominativo forniti dall’utente), non vi è chi non veda come tale giustificazione, avuto riguardo al PSP del beneficiario, sia del tutto insussistente.

Tuttavia, se deve escludersi che l’istituto resistente potrebbe fruttuosamente invocare la previsione di cui all’art. 24 D. Lgs. 11/2010, altrettanto vero è che - per le ragioni anzidette - la ricorrente non vanterebbe (così come in effetti non vanta) alcun titolo contrattuale o legale - quanto meno avuto riguardo alla disciplina di cui al D. Lgs. 11/2010 - nei confronti del convenuto istituto di credito.

Cionondimeno, ritiene questo Collegio che la domanda sia comunque meritevole di accoglimento, e ciò sulla scorta dell’individuazione di una responsabilità da “contatto sociale”, incombente sulla banca del beneficiario nei confronti del disponente (come peraltro costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in materia della non dissimile fattispecie relativa alla negoziazione di assegni con firma contraffatta, tratti su istituti diversi da quello negoziatore).

Sul punto, giova anzitutto ricordare che, in virtù delle *Disposizioni di Attuazione del Titolo del Decreto legislativo n.*

11 del 27 gennaio 2010 relativo ai servizi di pagamento (Diritti ed obblighi delle parti) - SEZ. VI emanate dalla Banca d'Italia, al punto 2.1, in materia di identificativi unici inesatti, è espressamente previsto, fra l'altro, che, in caso di discrasia tra nominativo del beneficiario e codice IBAN, "il prestatore di servizi del beneficiario consapevole contatterà invece il prestatore di servizi dell'ordinante, prima di decidere se respingere il pagamento - nel caso di codice identificativo inesistente presso di sé - ovvero di eseguirlo sulla base del solo codice identificativo unico in caso di discordanza tra questo e i riferimenti indicati nell'ordine di pagamento".

In fattispecie simili a quella per cui è controversia, dunque, in capo al PSP del beneficiario vi è uno specifico obbligo, sia pure discendente da normativa di rango secondario, di rendere edotto il PSP del pagatore della rilevata discrasia. La resistente, tuttavia, non ha minimamente provato, né tanto meno ha dedotto, di aver provveduto in tal senso.

Quanto, poi, alla circostanza che il contatto tra gli utilizzatori dei servizi di pagamento e gli intermediari delle controparti sia particolarmente qualificato e socialmente rilevante, si deve osservare come, all'epoca dei fatti, fosse ancora vigente il D. L. 6 dicembre 2011, n. 201 (cosiddetto decreto "Salva Italia", conv. con modif. con L. 22 dicembre 2011, n. 214) che aveva ridotto, a decorrere dal 6 dicembre 2011, da € 2.500,00 ad € 1.000,00 la soglia dei pagamenti in

contanti (soglia attualmente innalzata dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208 ad € 3.000,00).

Ciò significa che, dovendo la collettività degli utenti provvedere, per tutte le transazioni superiori alla soglia di € 1.000,00 (oggi, come detto, portata ad € 3.000,00), ad effettuare pagamenti a mezzo di moneta bancaria o scritturale, il ruolo degli intermediari nel sistema dei pagamenti interposti è particolarmente rilevante, con la conseguenza che la diligenza da tenere anche nei confronti di soggetti non legati a loro da vincoli contrattuali non potrà che essere particolarmente qualificata.

Alla luce di quanto precede, dunque, ed anche in considerazione del rischio di impresa che i PSP - i quali, in definitiva, dal diffondersi della pratica dei pagamenti intermediati non possono che trarre vantaggi - si assumono, ne deriva che, anche in assenza di un rapporto contrattuale tra la ricorrente e l'intermediario resistente, il secondo avrebbe dovuto operare con la dovuta diligenza, tanto più in considerazione del fatto che sia l'intestatario del codice IBAN fornito dalla ricorrente, sia il soggetto a cui il pagamento era diretto nelle intenzioni del pagatore, erano entrambi correntisti presso essa resistente.

La domanda di restituzione del trasferito importo di € 1.310,00 deve pertanto essere accolta. Va invece respinta la domanda relativa al risarcimento dell'ulteriore danno, posto che di esso non è stata fornita prova alcuna. (Omissis)

«IBAN “sbagliato” e responsabilità delle banche nell'esecuzione dell'operazione di bonifico»

di Giuseppe Marino*

Il commento analizza le decisioni del Collegio romano dell'A.B.F. che riconoscono, nell'ipotesi di errata indicazione da parte dell'ordinante dell'IBAN in un ordine di bonifico, la responsabilità della banca del beneficiario (e non della banca dell'ordinante), per non aver verificato la discrasia tra il titolare del conto di pagamento identificato dall'IBAN inesatto e il nominativo del destinatario esplicitamente menzionato. In senso critico, si prospetta una esegesi dell'art. 24 d. legis. n. 11/2010, in materia di "identificativi unici inesatti", diversa rispetto a quella del Collegio, e se ne vagliano le ricadute sulla condotta richiesta ai prestatori di servizi di pagamento sul piano dell'esatta identificazione del destinatario del bonifico e sulla responsabilità delle banche verso i clienti e gli utenti, non clienti, del sistema dei pagamenti.

I. Il caso

Nelle decisioni in commento il Collegio di Roma dell'A.B.F. si confronta con il tema della responsabilità dei prestatori di servizi di pagamento (*infra* anche PSP), chiamati a eseguire un'operazione di bonifico "viziata" dall'errata indicazione da parte dell'ordinante del c.d. codice IBAN (*International Bank Account Number*), ossia l'"identificativo unico" del conto di pagamento del beneficiario secondo la dizione della dir. n. 64/2007 CE in materia di servizi di pagamento (c.d. *Payment Services Directive*, di seguito anche PSD).

Entrambe le controversie scaturiscono dall'errata indicazione del codice identificativo del conto di pagamento da accreditare da parte del pagatore nell'ordine di bonifico impartito alla propria banca tramite il servizio c.d. di *home banking*, con conseguente discordanza tra il titolare del conto individuato dall'IBAN e il nominativo del beneficiario dell'operazione di pagamento esplicitamente menzionato in seno all'ordine.

Nel primo caso (decisione del 25.3.2016, n. 2841), infatti, a deferire la questione all'A.B.F. è il "vero" beneficiario del bonifico, invocando la responsabilità di en-

* Contributo pubblicato in base a *referee*.

trambi gli intermediari coinvolti, quello dell'ordinante e quello destinatario dei fondi, per non aver provveduto a controllare la corrispondenza tra il nominativo del beneficiario e il titolare del conto identificato dall'IBAN, esplicitamente indicati, peraltro, non in una singola operazione bensì in svariati ordini di bonifico.

Viceversa, ricorrente nel secondo giudizio (decisione dell'8.4.2016, n. 3278) è il *pagatore* incorso nell'inesatta indicazione dell'IBAN, che ritiene esclusivamente responsabile la banca del beneficiario per non aver rilevato e tempestivamente comunicato la medesima discrepanza.

Nella prima decisione (n. 2841/2016, cit.), il Collegio nega la responsabilità della banca del pagatore e, per converso, accoglie la domanda proposta avverso l'altro PSP che, ricevuti i fondi, li ha accreditati sul conto identificato dall'IBAN "sbagliato", il quale, agendo secondo la diligenza ritenuta dovuta dal Collegio, avrebbe dovuto accertare tale difformità con il nominativo del beneficiario. Tale conclusione è argomentata sulla scorta di una lettura che circoscrive l'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 24 d. legis. 27.1.2010, n. 11, in materia di "identificativi unici inesatti", ai soli rapporti tra il PSP e l'ordinante, suo cliente, e non alla banca del beneficiario.

Nella decisione n. 3278/2016, il Collegio dell'A.B.F. riconosce la responsabilità della banca destinataria dei fondi da trasferire per mezzo del bonifico nei riguardi dell'ordinante incorso nell'errata indicazione dell'IBAN, pur non essendo questi suo cliente, poggiando tale soluzione su sporgenze argomentative, per certi versi, dissonanti rispetto a quelle della prima decisione.

Anche qui l'Arbitro esclude l'operatività dell'art. 24 del decreto attuativo nei riguardi del PSP del beneficiario, sulla scorta di argomenti di ordine sia testuale che teleologico, rispetto ai quali si muoveranno nel prosieguo talune critiche (*infra*, sez. II).

Non ostante l'affermazione del principio di responsabilità "per tratte", ricavato dal susseguente art. 25 del d. legis. n. 11/2010 - alla stregua del quale ciascun PSP risponde della esatta esecuzione del segmento di operazione rientrante nella sua sfera di controllo, segmento che costituisce oggetto di obbligazione contrattuale assunta nei soli riguardi del proprio cliente (in dottrina così lo denomina SCIARRONE ALIBRANDI, *L'adempimento dell'obbligazione pecuniaria*, 72, *infra*, sez. IV) - e dell'insussistenza di un vincolo contrattuale tra PSP del beneficiario e ordinante, il Collegio riconosce la responsabilità della banca destinataria dei fondi per l'inadempimento di detto obbligo di controllo dell'esattezza dell'IBAN nei confronti del pagatore, rinvenendone il fondamento nel "contatto sociale qualificato" che astringerebbe i PSP agli utenti del sistema dei pagamenti, anche *non* clienti; nonché nella normativa secondaria contemplata, per casi ritenuti analoghi, in seno alle "Disposizioni di Attuazione del Titolo II

del Decreto Legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 relativo ai servizi di pagamento" adottate dalla Banca d'Italia (provvedimento del 5.7.2011).

Pertanto, le questioni principali sollevate dalle decisioni concernono *l'applicabilità dell'art. 24 del d. legis. n. 11/2010, in tema di "identificativi unici inesatti", al PSP del beneficiario del bonifico, oltre che al PSP dell'ordinante, e di conseguenza la individuazione della disciplina - speciale o codicistica - in base alla quale ricostruire la condotta dovuta dai PSP in ordine all'identificazione del destinatario del bonifico; in secondo luogo, la responsabilità dei PSP coinvolti nell'operazione di bonifico nell'ipotesi di errata indicazione dell'IBAN da parte del soggetto che impartisce l'ordine di bonifico.*

II. Le questioni

1. *L'applicabilità dell'art. 24 d. legis. n. 11/2010, in tema di "identificativi unici inesatti", al PSP del beneficiario del bonifico, oltre che al PSP dell'ordinante.*

La prima delle questioni affrontate dalle decisioni del Collegio romano dell'A.B.F. postula, preliminarmente, una riflessione sulla funzione assegnata all'IBAN dalla normativa speciale che presiede all'esecuzione dell'operazione di bonifico. Quest'ultimo, archetipo delle figure di trasferimento di fondi monetari su iniziativa del pagatore, c.d. di credit transfer (in tema, tra gli altri, O. TROIANO, 392 ss.; nella letteratura tedesca GRUNDMANN, 1114, *infra*, sez. IV), è definito dal Regolamento europeo attuativo della PSD (reg. UE n. 260/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali delle operazioni di bonifico e addebito diretto) quale "servizio di pagamento per l'accredito sul conto di pagamento del beneficiario tramite un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento dal conto di pagamento del pagatore eseguite dal prestatore di servizi di pagamento detentore del conto di pagamento del pagatore, sulla base di un'istruzione impartita dal pagatore". Nozione oggi contemplata pure, in sede di normativa europea di rango primario in materia di servizi di pagamento, dall'art. 4, n. 24, della nuova dir. n. 23668/2015 UE (*infra* anche PSD2): dei contenuti innovativi di tale disciplina - evidentemente non applicabile ai casi qui in esame - si darà conto, per ciò che qui interessa, nel prosieguo.

La legislazione interna sui servizi di pagamento - in particolare agli artt. 18, 20 e 23 d. legis. n. 11/2010, che in questa sede non è possibile esaminare *funditus* - rende tipico il contenuto dell'obbligo primario di prestazione gravante sui PSP nell'esecuzione di operazioni di pagamento, consistente cioè nel trasferimento dei fondi monetari dall'ordinante al beneficiario, attraverso una sequenza di eguali e contrarie scritturazioni a

debito e a credito sui conti di pagamento dei rispettivi clienti. La disciplina in parola si impernia su un principio di reciproca autonomia fra le banche che si interpongono nell'operazione di pagamento, in base al quale ciascuna assume tale obbligazione esclusivamente nei riguardi del proprio cliente, rispettivamente ordinante e beneficiario della operazione medesima (su questi aspetti O. TROIANO, 395, *infra*, sez. IV).

L'individuazione del beneficiario dell'operazione di bonifico e, qualora ve ne sia uno, del conto di pagamento da accreditare è affidata dal legislatore ad un "identificativo unico", che l'art. 1, comma 1^o, lett. r), d. legis. n. 11/2010, definisce come la combinazione di lettere, numeri o simboli che servono ad identificare con chiarezza l'utente del servizio di pagamento e/o il suo conto di pagamento. Com'è noto, il menzionato Regolamento n. UE n. 260/2012 lo ha reso coincidente, per tutta l'area SEPA (Single Euro Payments Area), con l'IBAN, codice alfanumerico che identifica a livello internazionale, "senza ambiguità", un unico conto di pagamento.

Si coglie come, nella visione del legislatore europeo, l'IBAN sia un elemento standard, una sorta di "alfabeto" comune a tutti gli operatori del sistema dei pagamenti, che assolve una generale funzione di uniformazione e snellimento della circolazione monetaria di tipo intermediato, assicurando l'esatta esecuzione delle operazioni su conti di pagamento.

Di tale elemento si occupa l'art. 24 d. legis. n. 11/2010 che, al primo comma, prevede che il PSP adempia esattamente l'ordine di pagamento, per ciò che concerne l'identificazione del beneficiario e/o del conto di pagamento, se lo esegue in conformità all'IBAN fornito dall'"utilizzatore" ossia il soggetto che fruisce di un servizio di pagamento in veste di pagatore o di beneficiario (art. 1, comma 1^o, lett. h), d. legis. n. 11/2010). In altri termini, il mancato rispetto dell'IBAN indicato rende il PSP inadempiente e schiude l'applicazione dell'art. 25 del decreto attuativo: quest'ultimo sancisce la responsabilità della banca dell'ordinante nei confronti del proprio cliente per il mancato o inesatto accreditamento dei fondi monetari a favore della banca del beneficiario; qualora però il PSP dell'ordinante dimostri che l'importo è stato esattamente ricevuto dal PSP del beneficiario, viene in considerazione la responsabilità di quest'ultimo PSP per il mancato o inesatto accreditamento dei fondi monetari sul conto di pagamento del proprio cliente nei confronti di costui (sull'art. 25 cfr. SCIARRONE ALIBRANDI - DELLAROSA, 249 *infra*, sez. IV).

Tornando all'art. 24, il secondo comma contempla la diversa ipotesi in cui sia l'ordinante (*rectius* utilizzatore) a fornire un IBAN inesatto, mandando la banca che si attiene all'IBAN indicato esente da responsabilità per la mancata o inesatta esecuzione dell'operazione - ai sensi del menzionato art. 25 d. legis. n. 11/2010

- ove gli importi non siano stati del tutto trasferiti ovvero siano stati accreditati su un conto di pagamento diverso da quello del legittimo beneficiario del bonifico. Si desume, pertanto, che l'esecuzione dell'ordine di bonifico conformemente all'IBAN fornito dal disponente è la condotta dovuta dai PSP. Ciò anche perché il legislatore impone, nei riguardi del solo PSP dell'ordinante, esclusivamente l'obbligo di porre in essere "ragionevoli sforzi" per recuperare i fondi monetari del proprio cliente, eventualmente addebitandogli le spese sostenute ove concordato nel contratto-quadro.

Infine, l'ultimo comma dell'art. 24 d. legis. n. 11/2010 ribadisce la regola che ancora l'esattezza della prestazione della banca, sotto il profilo soggettivo del beneficiario del pagamento, alla esecuzione in aderenza all'IBAN indicato dall'utente, pure nell'ipotesi in cui quest'ultimo abbia fornito informazioni ulteriori nell'ordine di pagamento impartito, così come verificatosi nei casi che hanno occupato il Collegio, ove era la esplicita menzione del nominativo del beneficiario (su questa disciplina cfr. LUPACCHINO, 242, *infra*, sez. IV).

La disciplina italiana recepisce, in modo tendenzialmente fedele, il dettato normativo di matrice europea che, all'art. 74 della PSD, regola la condotta dovuta dai PSP in materia di identificativo unico, prevedendo che il PSP, che esegue l'ordine in conformità all'identificativo unico fornito dall'utente del servizio di pagamento, adempie esattamente l'ordine ricevuto (par. 1). Sempre l'art. 74 al secondo paragrafo dispone che, qualora l'IBAN indicato dall'utente sia inesatto, il PSP non è responsabile per la mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento a mente del susseguente art. 75 PSD, precisando che il solo PSP del pagatore è tenuto unicamente a compiere "sforzi ragionevoli" per recuperare i fondi oggetto dell'operazione, i cui costi potranno essere eventualmente addossati sul cliente ove previsto nel contratto-quadro. Il terzo paragrafo dell'art. 74 ribadisce che il PSP è responsabile esclusivamente dell'esecuzione in conformità all'IBAN indicato, anche nel caso in cui l'utente abbia fornito dati ulteriori rispetto all'IBAN o alle altre informazioni richieste dall'intermediario ai fini dell'identificazione del destinatario del pagamento a mente degli artt. 37, par. 1, lett. a), e 42, par. 2, lett. b), della PSD, che impongono al PSP - rispettivamente in relazione ad un singolo ordine di pagamento o nell'ambito di un contratto-quadro - di comunicare al cliente le informazioni o l'identificativo unico necessari all'identificazione del destinatario del pagamento. Infine, indicativo degli obiettivi perseguiti dall'intervento regolativo europeo è il considerando n. 48 della PSD, al quale si farà riferimento più oltre.

Siffatte prescrizioni in materia di identificativo unico contemplate dalla normativa sui servizi di pagamento, collocate dal legislatore italiano, analogamente a quello europeo, nel gruppo di regole che governano la

responsabilità degli istituti di pagamento, disciplinano, a ben vedere, la prestazione dovuta dai PSP sul piano dell'identificazione del beneficiario dell'operazione di pagamento. L'art. 24 del d.legis. n. 11/2010 delinea, infatti, una coordinata fondamentale dell'esatto adempimento dell'obbligazione principale di trasferimento dei fondi monetari gravante sugli intermediari: l'individuazione del destinatario del pagamento. Da questa previsione si ritrae, dunque, che sulle banche corre, solo e soltanto, l'obbligo di eseguire l'operazione conformemente all'IBAN: così agendo, il PSP avrà esattamente adempiuto e non potrà essere considerato responsabile della eventuale mancata o inesatta esecuzione dell'operazione dovuta all'errata indicazione dell'IBAN da parte del soggetto che vi dà avvio. La norma non prescrive agli intermediari alcun altro comportamento (se non, come detto, quello del PSP del pagatore di attivarsi per recuperare, con ragionevoli sforzi, i fondi oggetto del bonifico qualora esso non sia andato "a buon fine" per l'inesatta indicazione dell'IBAN da parte dell'ordinante) né, in particolare, uno scrutinio dell'esattezza dell'IBAN fornito dal pagatore o la verifica della concordanza con altri elementi identificativi del beneficiario (in ipotesi) forniti né un obbligo di informazione dell'utente del servizio di pagamento.

È sull'ordinante che incombe, piuttosto, un onere di particolare attenzione nell'identificazione del conto di pagamento destinatario dei fondi: elemento rispetto al quale, specie quando adoperi il servizio di home banking, egli solo ha pieno e immediato controllo. Imputet sibi è, quindi, la chiave su cui si sviluppa lo spartito normativo, che responsabilizza l'utilizzatore, chiamato a identificare il beneficiario per mezzo dell'IBAN, nella sfera giuridica del quale si iscriveranno le conseguenze pregiudizievoli di un'eventuale inesattezza.

In senso contrario non possono venire in soccorso le menzionate norme attuative della Banca d'Italia, invero richiamate da entrambe le decisioni del Collegio arbitrale: in linea con il contenuto delle norme primarie, a proposito di identificativi unici inesatti, è stabilito che "l'esecuzione dell'ordine in conformità con l'identificativo unico fornito dall'utilizzatore fa scattare la presunzione di esecuzione corretta dell'ordine medesimo da parte del prestatore di servizi di pagamento ed esclude la sua responsabilità in caso di mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento" (provvedimento del 5.7.2011, sez. VI, par. 2.1); e vi è rimarcata l'importanza prioritaria dell'identificativo unico nell'esecuzione delle operazioni di pagamento e la necessità che l'utilizzatore presti "particolare attenzione a che il codice fornito sia esatto".

La disciplina "di settore" in tema di identificativo unico - imponendo a tutti i PSP di attenersi ad un codice alfanumerico che identifica, univocamente e senza ambiguità, gli utilizzatori dei servizi di pagamento e i loro conti di pagamento - esclude un controllo

capillare e sistematico degli intermediari professionali sull'esattezza dei dati forniti per ogni singola operazione e consente loro di operare in modo efficiente su tutto il mercato europeo dei pagamenti: ciò che risponde all'interesse della platea degli utenti dei servizi di pagamento alla celerità e uniformità dei tempi di esecuzione e all'abbattimento dei costi delle transazioni monetarie intermedie.

2. Segue: l'individuazione della disciplina (speciale o codicistica) dalla quale ricostruire la condotta dovuta dai PSP in ordine all'identificazione del destinatario del bonifico.

Sulla scorta di queste considerazioni può avviarsi a soluzione la prima questione prospettata nelle decisioni del Collegio arbitrale. Ad esse è comune una esegesi dell'art. 24 d. legis. n. 11/2010, in forza della quale l'ambito applicativo soggettivo della disposizione in parola andrebbe circoscritto unicamente al rapporto tra pagatore e suo PSP. In accordo al menzionato principio di responsabilità "per tratte", tale prescrizione non sarebbe destinata invece a regolare il "grado di diligenza che la banca del beneficiario deve osservare nell'accreditare la somma ricevuta dalla banca dell'ordinante" (decisione n. 2841/2016, cit.). Seguendo questa lettura pertanto, nella costante dialettica tra diritto "primo" e "secondo", l'inoperatività di quest'ultimo chiama in gioco un più generale (e generico) obbligo di diligenza della banca del beneficiario che, pur non trovando alcun esplicito fondamento positivo nelle decisioni in commento, promanerebbe dalla regola codicistica di diligenza della banca/mandataria nell'esecuzione di incarichi ricevuti dal cliente, nascente dal combinato disposto degli artt. 1856 e 1710 cod. civ. La misura della diligenza della banca del beneficiario, ritenuta dovuta dal Collegio, sarebbe allora da commisurarsi alla natura professionale dell'attività esercitata dal debitore e includerebbe l'obbligo di accertamento dell'inesattezza dell'IBAN fornito dall'utente.

Tale approccio ermeneutico del Collegio romano dell'A.B.F. che conduce ad un esito, ad un tempo, contenitivo del perimetro soggettivo di rilevanza del menzionato art. 24 ed espansivo delle (non evocate) norme di diritto comune, desta, tuttavia, talune perplessità. Diversi argomenti depongono, piuttosto, in direzione di una applicazione della disposizione speciale di matrice europea all'operazione di pagamento considerata nella sua globalità, che ricomprende, come si è osservato, pure la condotta dovuta dalla banca del beneficiario.

Anzitutto, dall'analisi letterale, logica e sistematica dell'art. 24 d. legis. n. 11/2010, in rapporto con il susseguente art. 25, si rileva - diversamente da quanto sostenuto dal Collegio - che esso si rivolge, generalmente e genericamente, a tutti gli istituti di pagamento

che si interpongono nell'operazione di bonifico. La previsione sancisce l'obbligo di esecuzione conforme all'identificativo unico fornito dall'utilizzatore - termine, anch'esso, genericamente riferito sia al pagatore che al beneficiario dei servizi di pagamento - ed esclude la responsabilità in caso di inesatta indicazione da parte di quest'ultimo (e, nel caso del bonifico, dell'ordinante) per tutti i PSP, senza alcuna specificazione. Soltanto il secondo periodo del comma 2° fa espresso riferimento al PSP del pagatore nel dettare la peculiare regola che lo obbliga a profondere ragionevoli sforzi nelle attività di recupero dei fondi perduti in ragione dell'inesatta indicazione dell'IBAN.

Anche l'indagine sull'intentio legislativa, disvelata dal considerando n. 48 della PSD, corrobora l'esegesi suggerita: in esso si sottolinea, anzitutto, come la disciplina dell'identificativo unico sia strumentale alla creazione di un sistema integrato di pagamento nella Comunità europea che ne eviti la frammentazione, pur contemplando la possibilità per gli Stati membri di porre esclusivamente in capo al PSP del pagatore un obbligo di verifica dell'esattezza dell'IBAN ("al prestatore di servizi di pagamento del pagatore di agire con la dovuta diligenza e di verificare, ove tecnicamente possibile e senza che sia necessario un intervento manuale, la coerenza dell'identificativo unico") e, in caso di rilevata incoerenza, di rifiutare l'ordine di pagamento ed informare il pagatore. Il considerando torna a riferirsi indistintamente a tutti gli intermediari quando, nel periodo successivo, chiarisce che "la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento dovrebbe essere limitata all'esecuzione corretta dell'operazione di pagamento conformemente all'ordine di pagamento dell'utente".

Sotto questo profilo, pare invero fugare ogni residuo dubbio, quantomeno per i casi futuri, il dettato della menzionata nuova direttiva in materia di servizi di pagamento (dir. n. 23668/2015 UE): all'art. 88 della PSD2 rimane inalterata, rispetto alla previgente Payment Services Directive, la regolamentazione del profilo degli "identificativi unici inesatti"; tuttavia, il considerando n. 88 della PSD2 è tranchant nel sancire che tutti i prestatori di servizi di pagamento, sia quello del pagatore che quello del beneficiario, menzionati esplicitamente e separatamente, non dovrebbero essere responsabili "qualora i fondi di un'operazione di pagamento arrivino al destinatario sbagliato, a causa di un identificativo unico inesatto fornito dal pagatore". Il paragrafo 3 dell'art. 88 prevede, piuttosto, che il PSP del pagatore compia sforzi ragionevoli per il recupero dei fondi oggetto dell'operazione e che il PSP del beneficiario collabori a tal fine con l'altro PSP, anche comunicandogli informazioni pertinenti.

Sul piano teologico, soprattutto, la ratio di integrazione del mercato europeo dei servizi di pagamento e di unificazione in tutta l'area SEPA delle condotte dovu-

te dagli istituti di pagamento nell'esecuzione delle operazioni di pagamento intermediato, che informa anche la specifica regolamentazione dell'IBAN e degli "identificativi unici inesatti", perseguita attraverso la tecnica legislativa della "armonizzazione piena" (contemplata agli artt. 86 PSD e 107 PSD2), pretende l'uniformità delle discipline municipali di recepimento nonché la loro uniforme applicazione a tutti gli operatori del mercato, quale che sia il servizio che siano chiamati a prestare nella singola operazione di pagamento.

Dall'insieme di queste considerazioni si desume, pertanto, che l'art. 24 d. legis. n. 11/2010 è, e non può che essere, una regola trasversale all'intero svolgimento dell'operazione di pagamento, relativa all'individuazione del beneficiario dell'operazione di pagamento. Essa ne interseca, senza soluzione di continuità, tutti i passaggi procedurali e trova applicazione indifferentemente a tutte le banche coinvolte. La sua sfera di azione ricomprende tanto la condotta del PSP del pagatore nella trasmissione dei fondi monetari alla banca del beneficiario così come identificato dall'IBAN (di cui agli artt. 18 e 20 d. legis. n. 11/2010), quanto quella del PSP del beneficiario avente ad oggetto la scritturazione a credito sul conto del proprio cliente in conformità all'IBAN (disciplinata dall'art. 23).

La disciplina nazionale di derivazione europea si atteggia, in definitiva, a *lex specialis* che appare - sotto il profilo che qui occupa - completa, non esibendo lacune di sorta da colmare con l'applicazione delle norme di diritto comune sui contratti bancari e sulla diligenza del mandatario, alla stregua delle quali si soleva ricostruire, anteriormente alla sua entrata in vigore, l'operazione di bonifico. Per il noto principio del primato del diritto europeo, essa fissa le finalità che l'ordinamento interno deve, nel suo insieme, perseguire e dunque vincola l'interprete anche nella esegesi delle previsioni di diritto generale e nella complessiva ricostruzione del sistema che con quelle finalità non può entrare in rotta di collisione.

A suffragare la soluzione ermeneutica proposta concorre, altresì, l'analisi di differenti normative municipali di attuazione della PSD. Nel contesto di discipline tendenzialmente riproduttive del dato normativo europeo, spiccano le scelte del legislatore tedesco e austriaco: il primo, nel prevedere al § 675r BGB, l'esecuzione dell'operazione di pagamento in conformità all'identificativo fornito dall'ordinante, fa riferimento ai PSP identificandoli nella forma plurale ("Die Zahlungsdienstleister"). Analogamente, all'Absatz 3 del § 675y, il BGB esclude che il cliente possa agire nei confronti del proprio PSP - che sia rispettivamente quello del pagatore o quello del beneficiario - qualora l'operazione sia stata eseguita conformemente all'identificativo unico fornito in modo inesatto dall'utente. Può segnalarsi, inoltre, che il legislatore tedesco ha in parte sfruttato l'opportunità riservata dal menzionato

considerando n. 48 della PSD, imponendo in capo al solo PSP dell'ordinante uno specifico obbligo di informazione verso il proprio cliente, nella peculiare ipotesi in cui l'IBAN fornito palesemente non identifichi alcun beneficiario e/o conto di pagamento, e di rimborso della somma, nel caso fosse stata già addebitata sul conto del pagatore (§ 675r, Abs. 3). L'inadempimento di tale obbligo di informazione (e di restituzione) può quindi configurare una autonoma ipotesi di responsabilità ex § 280 BGB (OMLOR, 12, *infra*, sez. IV).

In seno all'ordinamento austriaco, il § 35 del Zahlungsdienstegesetz di recepimento della PSD in generale impone a tutti i PSP obblighi di diligenza ("Sorgfaltspflichten"), declinati poi verso il PSP del pagatore in doveri che vanno dalla inequivoca indicazione delle informazioni che il cliente deve fornire al fine dell'individuazione del beneficiario del pagamento, all'osservanza della necessaria diligenza nella verifica della coerenza dell'identificativo unico (laddove tecnicamente possibile e senza che comporti un controllo manuale), al rifiuto dell'ordine di pagamento ricevuto rispetto al quale sia accertata una tale incoerenza e alla correlativa informazione sul punto al cliente, all'obbligo di richiedere la restituzione dell'importo oggetto dell'ordine di pagamento con IBAN inesatto, laddove ragionevolmente configurabile. Gli ultimi due commi, rispettivamente dedicati al PSP del pagatore e del beneficiario, contengono inoltre analoghe previsioni nelle quali si sancisce l'esattezza della prestazione eseguita in aderenza all'identificativo fornito dal cliente.

Il mutamento dello scenario normativo, a seguito del recepimento della PSD ha, di recente, determinato un *revirement* nell'orientamento dell'Oberster Gerichtshof (OGH, 23.10.2014, 2 Ob 224/13z, *infra*, sez. III), impegnato su questione rassomigliante a quelle che hanno occupato il Collegio dell'A.B.F. La Supr. Corte austriaca ha ritenuto, infatti, che la disciplina sui servizi di pagamento, incardinata com'è sulla priorità assoluta dell'IBAN rispetto all'indicazione del nominativo ai fini dell'individuazione del beneficiario del pagamento, non preveda un obbligo della banca del beneficiario di controllo della corrispondenza tra IBAN e nominativo del beneficiario e quindi non si possa discorrere di riflesso di responsabilità per inadempimento laddove non sia rilevata la eventuale discrasia. Un'eccezione a tale regola viene, in linea astratta, riconosciuta nella ipotesi in cui tra PSP e cliente ordinante sia intercorsa un'apposita convenzione per la quale la menzione del nominativo del beneficiario rappresenti indispensabile elemento identificativo del beneficiario e comporti un dovere di verifica della coerenza rispetto all'IBAN. Tuttavia, va sottolineato come alla Corte non sia stato chiesto di pronunciarsi sulla responsabilità del PSP del pagatore, le cui incombenze, come detto, sono puntualmente scandite dalla normativa nazionale.

Da tali considerazioni - oltre che la conferma della onnicomprensività della disciplina speciale e della sua applicabilità a tutti gli intermediari coinvolti nel bonifico - possono trarsi, anche dalla prospettiva dell'ordinamento italiano, alcune ulteriori riflessioni sulla dialettica tra eteronomia legislativa e autonomia dei privati in punto di regolamentazione, nel quadro della relazione banca-cliente, delle modalità di identificazione del beneficiario di un ordine di pagamento. Segnatamente, se è vero che - come si è cercato di mettere in luce - l'art. 24 d. legis. n. 11/2010 è previsione nella quale convergono e si intrecciano la tutela dell'interesse generale al buon andamento del mercato dei servizi di pagamento e il presidio della posizione particolare dei clienti, quale parte contrattuale "debole", può ritenersi che essa sia norma la cui natura imperativa si flette secondo una peculiare forza e direzione della inderogabilità, per così dire "unilaterale" (cfr., *ex multis*, ROPPO, 582, *infra* sez. IV). Si vuol dire che, posto il nucleo "duro", indisponibile, delle regole sull'IBAN, nessun ostacolo si frappone ad un patto con il quale banca e cliente modulino le informazioni necessarie all'individuazione del beneficiario del pagamento (ad esempio richiedendo la indicazione del nominativo), il quale valga ad irrobustire la posizione del cliente, imponendo alla banca un obbligo di verifica di tutte le informazioni ricevute, con conseguente sua responsabilità in caso di mancata o inesatta esecuzione (unica possibilità di deroga alla disciplina positiva espressamente contemplata dall'art. 86, par. 3°, PSD ed ora dall'art. 107, par. 3°, PSD2).

Più problematico risulta l'aspetto strutturale e, lato sensu, formale, concernente tale convenzione: se essa, cioè, debba essere espressa, in quanto derogatoria (sia pure in senso favorevole al cliente) rispetto alla previsione di legge, e quindi racchiusa in una clausola ad hoc, da collocarsi per ipotesi nel contratto-quadro concluso tra banca e cliente; ovvero possa essere implicitamente desumibile dalla presenza di un form, a ciò destinato nel sistema telematico del PSP di immissione dell'ordine, che renda necessaria affinché l'ordine possa essere correttamente disposto (e non meramente facoltativa) l'indicazione di dati ulteriori rispetto all'IBAN, quale il nominativo del beneficiario. A questa possibile soluzione ermeneutica (cui non pare accedere la Supr. Corte austriaca), non si oppone invero la regola di cui al terzo comma dell'art. 24 che, come osservato, limita la responsabilità del PSP all'esecuzione conforme all'IBAN: per quel che s'è detto, essa trova applicazione nell'ipotesi in cui i dati ulteriori siano forniti dal cliente in modo per così dire unilaterale e "volontario", e non piuttosto quando siano espressione di un accordo delle parti.

Il quadro tratteggiato conduce, in definitiva, ad affermare che - diversamente da come ritenuto dal Collegio arbitrale romano nelle decisioni che occupano -

l'art. 24 d. legis. n. 11/2010 definisca anche la prestazione della banca destinataria dell'accredito, la quale sarà esatta ove l'esecuzione sia conforme all'IBAN fornito dall'ordinante, pur se sbagliato: così agendo, la banca che riceve i fondi non incorrerà in responsabilità anche qualora l'operazione di pagamento, in ragione di tale inesattezza, non abbia portato all'accredito del conto dell'effettivo beneficiario.

3. La responsabilità delle banche prestatrici di servizi di pagamento in caso di inesatta indicazione dell'IBAN.

Giunti a questo stadio della riflessione, si ritiene indispensabile modulare le risposte al problema della responsabilità dei PSP in funzione del mutare dei rapporti concretamente "azionati" in giudizio e, quindi, degli elementi costitutivi delle fattispecie sottese. È solo apparente, a ben vedere, la coincidenza tra le due ipotesi di responsabilità da inadempimento riconosciute dal Collegio romano dell'A.B.F. in capo alla banca del beneficiario che, in un caso, si volge nei riguardi del legittimo beneficiario dell'operazione di pagamento (decisione n. 2841/2016, cit.), nell'altro verso l'ordinante, non suo cliente (decisione n. 3278/2016, cit.).

Ripercorrendo le argomentazioni delle decisioni, posta la non operatività del menzionato art. 24 nei confronti del PSP del beneficiario, nel primo caso trova applicazione la disciplina generale del mandato e, conseguentemente, il Collegio ritiene responsabile la banca destinataria dei fondi nei confronti del proprio cliente, legittimo beneficiario del bonifico, per non aver adempiuto l'obbligo di diligenza che le avrebbe imposto di verificare la concordanza tra il titolare del conto individuato dall'IBAN e il nominativo del beneficiario indicato nell'ordine di bonifico.

Soffermandosi poi sulla seconda decisione (n. 3278/2016, cit.), l'operazione ermeneutica messa in campo, pur elegante nei mezzi e comprensibile nei fini, rischia di risultare corriva. Nei termini prospettati dal Collegio si configurerebbe in capo al PSP del beneficiario, per ogni operazione di pagamento, un'obbligazione avente ad oggetto il controllo della congruenza del conto indicato dall'IBAN con il nominativo del beneficiario eventualmente indicato nell'ordine di bonifico e di comunicazione dell'eventuale inesattezza riscontrata, pure nei confronti del non cliente (finanche l'ordinante incorso nell'errata indicazione dell'IBAN). Vale a dire che pur ove non sussista un rapporto contrattuale tra banca e utilizzatore inquadrabile nello schema negoziale del mandato e non possa, per ciò, operare la regola codicistica di diligenza del banchiere-mandatario, esclusivamente riferita all'esecuzione di incarichi ricevuti dai soli clienti, il Collegio ritiene comunque che tale obbligazione promani dal "contatto sociale" instaurantesi tra banche e utenti del sistema

dei pagamenti che, nel caso della prestazione di servizi di pagamento, sarebbe "particolarmente qualificato e socialmente rilevante", così da far sorgere un dovere di diligenza parimenti "particolarmente qualificata", in virtù della professionalità che connota l'operato degli intermediari.

Così ragionando, si finisce per costruire, in via pretoriale, in capo alla banca destinataria di un accredito, inficiato dall'errore nell'indicazione dell'IBAN di colui il quale lo ha disposto, un dovere di condotta rivolto verso l'indistinta platea degli utenti del sistema dei pagamenti, di segno contrario rispetto alla regola sancita all'art. 24 d. legis. n. 11/2010: la quale, come osservato, impone a tutti i PSP coinvolti unicamente di eseguire l'operazione di bonifico in conformità all'IBAN e, all'ultimo capoverso, circoscrive con nettezza la responsabilità - *rectius* la prestazione - del PSP esclusivamente all'esecuzione in conformità all'identificativo unico indicato dall'ordinante pure laddove questi abbia fornito al proprio intermediario informazioni ulteriori rispetto all'IBAN.

Non convince invero il radicamento, profilato dal Collegio arbitrale, di siffatta obbligazione nel contatto sociale tra banca e utenti del mercato dei servizi di pagamento, non legati da una preesistente relazione contrattuale. Non è certo in discussione che lo status professionale della banca ingeneri un affidamento particolarmente qualificato nella tenuta di un insieme di comportamenti guidati dal canone della diligenza professionale e tecnica e definiti nella loro estensione a stregua di buona fede (CASTRONOVO, 196; C. SCOGNAMIGLIO, 655; DI MAJO, 1711, *infra*, sez. IV). Tuttavia, siffatto affidamento non può essere idoneo a fondare uno specifico dovere di protezione della banca, nei confronti del *quisque de populo*, apertamente confliggente con il dato normativo positivo.

Non regge poi il parallelismo, che l'Arbitro invece ritrova, con la richiamata responsabilità della banca girataria per l'illegittimo pagamento dell'assegno munito di clausola di non trasferibilità, poiché qui l'obbligazione inadempita dalla banca trova un fondamento puntuale nella legge, segnatamente all'art. 43 r.d. n. 1736/1933. L'individuazione del contatto sociale qualificato, messa in luce dalla giurisprudenza di Cassazione (*leading case* in CASS., sez. un., 26.6.2007, n. 14712, *infra*, sez. III), serve piuttosto a giustificare la natura contrattuale (cfr. A. ZACCARIA, 101, *infra*, sez. IV).

La costruzione interpretativa proposta dal Collegio arbitrale non trova adeguata giustificazione neanche nella normativa secondaria della Banca d'Italia ove si specifica che "i prestatori di servizi di pagamento - limitatamente ai casi in cui, anche senza porre necessariamente in essere verifiche specifiche, siano comunque consapevoli dell'inesattezza dell'identificativo unico fornito dal proprio cliente - devono adoperarsi af-

finché l'operazione di pagamento venga eseguita correttamente" (provvedimento 5.7.2011, sez. VI, punto 2.1). Si contempla, in questa fattispecie, un dovere dell'intermediario di mettersi in contatto con il proprio cliente prima di dare esecuzione all'operazione; ovvero, nel caso del PSP del beneficiario, di contattare il proprio omologo, PSP dell'ordinante, prima di scegliere se respingere il pagamento in caso di IBAN inesistente presso di sé oppure eseguirlo solo sulla base dell'IBAN nell'ipotesi di discordanza con gli altri riferimenti indicati nell'ordine di pagamento. A ben vedere, questa previsione - che riecheggia il considerando n. 48 della PSD - non pone in testa ai PSP un obbligo di controllo specifico dell'esattezza dell'IBAN e, di contro, illumina una fattispecie - affatto diversa da quelle che occupano - ove è supposta la consapevolezza della banca di tale inesattezza, a prescindere dal "grado di diligenza" che questa abbia usato nell'esecuzione del bonifico (ritiene che la disciplina secondaria si ponga in contrasto con il dettato della PSD: LUPACCHINO, 243; *contra* DEPETRIS, 192, *infra*, sez. IV). La previsione attuativa, in altri termini, impone alle banche doveri di protezione accessori, di informazione dell'ordinante o del suo PSP dell'errata indicazione dell'IBAN, epifania di un principio elementare di correttezza professionale.

L'operazione di inquadramento delle regole particolari in materia di servizi di pagamento nella cornice dei principi generali del diritto delle obbligazioni e dei contratti non consente di trarre le conclusioni cui sono pervenute le decisioni, avvalorando piuttosto quanto qui sinora sostenuto. Intanto perché le norme secondarie non possono contraddire quelle primarie e vanno, per ciò, interpretate alla luce della normativa europea e interna di riferimento e in vista della logica, che si è evidenziata, da essa perseguita.

E soprattutto perché, com'è stato insegnato, la diligenza - quand'anche particolarmente qualificata e di ordine tecnico come quella richiesta al soggetto professionale banca - è e rimane un modo dell'azione e non l'azione richiesta al debitore. La regola di diligenza pone un criterio di valutazione inerente a comportamenti già definiti nel loro carattere obbligatorio e nella loro estensione, e non già il contenuto di un'obbligazione autonoma (per tutti RODOTÀ, 544; MENGONI, 205, *infra*, sez. IV). Secondo un movimento "a fisarmonica", il suo angolo di rilevanza si espande quando il debitore conservi una libertà di scelta tra diversi possibili atteggiamenti e, viceversa, si comprime quanto più questi sia gravato da obblighi di comportamento specifici (così G. FERRI, 9, *infra*, sez. IV): qual è, per l'appunto, l'ipotesi dell'obbligo della banca di esecuzione dell'operazione di pagamento in conformità all'IBAN fornito dall'ordinante.

D'altronde, l'esatta attuazione delle posizioni di debito e credito, eventualmente sottostanti l'operazione di bonifico, e l'equo temperamento delle contrap-

poste ragioni di cui sono portatori i soggetti coinvolti è, in ultima battuta, garantita dal principio generale che non ammette prestazioni non supportate da una valida causa giustificatrice, nonché dalle regole codicistiche sull'indebito soggettivo cd. *ex latere accipientis* che consentono, senz'altro, al *solvens* di chiedere la ripetizione di quanto erroneamente pagato (così come rimarcato dal Collegio milanese dell'A.B.F., nelle decisioni dell'11.6.2014, n. 3692; nonché 31.3.2014, n. 1935, entrambe *infra*, sez. III). Precetti da "calare" operativamente negli ingranaggi della circolazione monetaria intermediata che prevedono la collaborazione dei PSP nelle operazioni c.d. di storno dei fondi "smarriti" nei conti di pagamento, come richiesto dall'art. 74, par. 2, PSD e accentuato dall'art. 88 della nuova PSD2.

Caveat debitor è, in conclusione, l'"avviso ai naviganti" proiettato in controtelaio tra le righe della disciplina dei servizi di pagamento: l'utente che, con l'errata indicazione dell'IBAN ha dato luogo all'inesatta trasmissione dei fondi, è tenuto a sopportarne le conseguenze e potrà, al più, confidare nella cooperazione delle banche per il recupero dei fondi smarriti. Potrebbe semmai discutersi dell'opportunità di una scelta di policy legislativa che si erga sulla figura dell'"accorto cliente" in vece del rafforzamento del ruolo dell'"accorto banchiere" nel generale indirizzo dell'efficiente andamento del sistema dei pagamenti intermediati. Ma non è questa la sede per una riflessione siffatta di politica del diritto.

III. I precedenti

1. *L'applicabilità dell'art. 24 d. legis. n. 11/2010, in tema di "identificativi unici inesatti", al PSP del beneficiario del bonifico, oltre che al PSP dell'ordinante.*

Le decisioni in commento si collocano sulla scia della consolidata "giurisprudenza" del Collegio di Roma dell'A.B.F. con particolare riguardo alla insorgenza di una responsabilità del PSP del beneficiario nei confronti dell'ordinante incorso nell'errata indicazione dell'IBAN (A.B.F. ROMA, 8.10.2015, n. 7845; A.B.F. ROMA, 3.7.2014, n. 4172; A.B.F. ROMA, 25.7.2013, n. 4023; A.B.F. ROMA, 14.1.2013, n. 219; A.B.F. ROMA, 18.12.2012, n. 4327). Anche il Collegio di Napoli si esprime in termini tendenzialmente analoghi: cfr. A.B.F. NAPOLI, 25.6.2013, n. 3428; A.B.F. NAPOLI, 27.12.2012, n. 4439. Tutte le decisioni dell'A.B.F. sono reperibili sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it.

Si registra un diverso approccio nel Collegio dell'A.B.F. di Milano, che ritiene applicabili le regole di cui all'art. 24 del decreto attuativo anche nei riguardi dell'intermediario del beneficiario il quale abbia dato esecuzione all'operazione di pagamento conformemente all'IBAN fornito dall'utilizzatore ed esclude recisa-

mente l'esistenza di un obbligo di verificare se il titolare del conto individuato dall'IBAN fornito fosse effettivamente il soggetto in favore del quale l'ordinante intendesse disporre il bonifico (così A.B.F. MILANO, 11.6.2014, n. 3692; nonché A.B.F. MILANO, 31.3.2014, n. 1935; mentre in senso conforme alle decisioni esaminate cfr. A.B.F. MILANO, 17.5.2013, n. 2743; A.B.F. MILANO, 6.5.2013, n. 2490).

Ciò rende auspicabile un pronunciamento del Collegio di Coordinamento dell'A.B.F.

2. *Segue: l'individuazione della disciplina (speciale o codicistica) dalla quale ricostruire la condotta dovuta dai PSP in ordine all'identificazione del destinatario del bonifico.*

L'indirizzo del Collegio di Roma si pone in controtendenza rispetto a quello manifestatosi, invero in sporadiche occasioni, nella giurisprudenza di merito, la quale ha escluso la responsabilità delle banche chiamate all'esecuzione dell'operazione di bonifico bancario con indicazione di un IBAN inesatto, senza operare una diversificazione della condotta dovuta dai diversi intermediari coinvolti, pronunciandosi su vicende *ratione temporis* non disciplinate dal d.legis. n. 11/2010 (si veda TRIB. FIRENZE, 3.11.2014, in *DeJure*; TRIB. VERONA, 2.10.2012, *ivi*; TRIB. BELLUNO, 14.6.2006, in *Foro it.*, 2007, I, 1005).

La Supr. Corte austriaca (OGH, 23.10.2014, 2 Ob 224/13z) ha segnato un *revirement* della propria giurisprudenza precedente al recepimento della PSD (tra le altre OGH, 1.8.2012, 1 Ob 244/11f), superando un orientamento che riconosceva la responsabilità della banca destinataria dell'accredito per la mancata verifica della esattezza dell'ordine di pagamento, sulla scorta della qualificazione del rapporto corrente tra le banche coinvolte nell'operazione di bonifico come contratto con effetti protettivi a favore del terzo (*i.e.* il pagatore).

3. *La responsabilità delle banche prestatrici di servizi di pagamento in caso di inesatta indicazione dell'IBAN.*

Va segnalata una pronunzia del Tribunale di Como che, in relazione a fatti verificatisi anteriormente all'entrata in vigore del d. legis. n. 11/2010 - aderendo all'indirizzo giurisprudenziale dominante sulla qualificazione dell'ordine di bonifico per il quale esso è negozio giuridico unilaterale dell'ordinante, la cui efficacia vincolante scaturisce da una precedente dichiarazione di volontà con la quale la banca si è obbligata ad eseguire i futuri incarichi conferitile dal cliente (qual è generalmente il contratto di conto corrente bancario), ed acquista pertanto natura di delegazione di pagamento in base alla quale la banca delegata non assume alcuna obbligazione nei confronti del beneficiario (cfr., tra le altre, CASS., 22.5.2015, n. 10545, in *Foro*

it., I, 3911; CASS., 19.9.2008, n. 23864, in *Riv. notar.*, 2010, 780) - ha affermato la responsabilità da "contatto sociale qualificato" della banca che, ricevuti i fondi oggetto del bonifico, li aveva accreditati sul conto di un proprio cliente senza rilevare la mancata corrispondenza tra l'identità del beneficiario del pagamento e il codice identificativo del conto corrente di destinazione delle somme indicati nell'ordine di pagamento (TRIB. COMO, 7.8.2013, n. 1132, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2015, 192 ss., con nota di DEPETRIS).

Questa pronunzia di merito richiama la giurisprudenza di legittimità sulla responsabilità da "contatto sociale" della banca negoziatrice di assegno di traenza (poi estesa anche all'assegno bancario e circolare non trasferibili), la quale abbia illegittimamente effettuato il pagamento a persona diversa dal prenditore, poiché, si dice, l'assegno di traenza ha struttura e funzione corrispondente a quella del bonifico bancario: cfr. la menzionata sentenza di CASS., sez. un., 26.6.2007, n. 14712, in *Corr. giur.*, 2007, p. 1706 ss., con nota di DI MAJO; confermata di recente da CASS., 26.1.2016, n. 1377, in *Mass. Giust. civ.*, 2016.

La giurisprudenza di legittimità ricostruisce tradizionalmente il canone di diligenza preteso dalla banca in ciò, che ha "natura tecnica e deve essere valutata tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento ed assumendo quindi come parametro di riferimento la figura dell'accorto banchiere" (CASS., 19.1.2016, n. 806, in *Mass. Giust. civ.*, 2016; CASS., 12.6.2007, n. 13777, in *I Contratti*, 2007, 990). Sulla responsabilità per l'inadempimento di obblighi nascenti dallo *status* di impresa bancaria cfr. CASS., 13.1.1993, n. 343, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1994, II, 258.

IV. La dottrina

1. *L'applicabilità dell'art. 24 d. legis. n. 11/2010, in tema di "identificativi unici inesatti", al PSP del beneficiario del bonifico, oltre che al PSP dell'ordinante.*

Nella scarna letteratura in tema di disciplina del codice identificativo unico si veda LUPACCHINO, in *La nuova disciplina dei servizi di pagamento*, a cura di MANCINI, RISPOLI FARINA, SANTORO, SCIARRONE ALIBRANDI e O. TROIANO, Giappichelli, 2011, *sub* art. 24, 242 ss.

Una disamina della normativa europea e interna in materia di servizi e operazioni di pagamento con particolare riguardo all'operazione di bonifico in SCIARRONE ALIBRANDI, *L'adempimento dell'obbligazione pecuniaria tra diritto vivente e portata regolatoria indiretta della Payment Services Directive, 2007/64/CE*, in *Il nuovo quadro normativo comunitario dei servizi di pagamento. Quaderni di Ricerca Giuridica della Banca d'Italia*, a cura di MANCINI e PERASSI, 2008, 74; O. TROIANO, voce «Contratto di pagamento», in *Enc. del dir.*, *Annali*, V,

Giuffrè, 2012, 392 ss. Per una recente disamina, pur su differenti profili critici, della disciplina sui servizi di pagamento si veda CAGGIANO, *Pagamenti non autorizzati tra responsabilità e restituzioni. Una rilettura del d. legisl. 11/2010 e lo scenario delle nuove tecnologie*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, I, 459 ss.

Nella letteratura tedesca sui servizi di pagamento si veda almeno GRUNDMANN, *Das neue Recht des Zahlungsverkehrs*, WM, 2009, I, 1109 s.; LANGENBUCHER - BLIESENER - SPINDLER (a cura di), *Bankrechts-Kommentar*, Beck, 2016, 154 ss.; per quella anglosassone e americana cfr., per tutti, PROCTOR, *Mann on the legal aspects of money*, OUP, 2012, 43 ss.; GEVA, *The law of electronic funds transfers*, Lexis Nexis, 2014, § 1.03.

Opera fondamentale intorno alla natura e struttura delle operazioni bancarie di trasferimento monetario resta quella di CAMPOBASSO, *Bancogiro e moneta scritturale*, Cacucci, 1979; sulla interposizione bancaria nell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria SCIARRONE ALIBRANDI, *L'interposizione della banca nell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria*, Giuffrè, 1997. Per una indagine recente su questi temi e per più ampie indicazioni bibliografiche si permetta il rinvio a MARINO, *Il pagamento "necessariamente intermediato" dell'obbligazione pecuniaria nella legislazione di derivazione europea: verso il superamento del modello codicistico della "traditio pecuniae"?*, in *Giustiziacivile.com*, 2015, 1 ss.

2. *Segue: l'individuazione della disciplina (speciale o codicistica) dalla quale ricostruire la condotta dovuta dai PSP in ordine all'identificazione del destinatario del bonifico.*

Della questione dell'ambito di applicazione dell'art. 24 d. legis. n. 11/2010 sui servizi di pagamento e della conseguente responsabilità delle banche che intervengono nell'esecuzione dell'operazione di pagamento si occupano in dottrina SCIARRONE ALIBRANDI - DEL LAROSA, in *La nuova disciplina dei servizi di pagamento*, cit., sub art. 25, 245 ss.; DEPETRIS, *La responsabilità della banca per pagamento illegittimo di bonifico bancario*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2015, 192 ss.

Con riguardo all'elaborazione dottrinale tedesca si veda, tra gli altri, OMLOR, § 675r BGB, in *Staudinger Kommentar zum BGB*, Beck, 2012, Rn. 12-15; CASPER, § 675r BGB, in *Münchener Kommentar zum BGB*, Beck, 2012, Rn. 4.

Circa la qualificazione della natura imperativa "unilaterale" delle norme poste a presidio di interessi generali che si combinano con gli interessi particolari di una delle parti, per ciò derogabili soltanto *in melius* a

favore di quest'ultima, si veda ROPPO, *Il contratto*, Giuffrè, 2011, 592 ss.

3. *La responsabilità delle banche prestatrici di servizi di pagamento in caso di inesatta indicazione dell'IBAN.*

Nell'ampia letteratura sull'esercizio della attività bancaria e la responsabilità che ne consegue in questa sede ci si limita a menzionare VITALE, *Funzione bancaria e responsabilità contrattuale della banca*, in *Funzione bancaria rischio e responsabilità della banca*, a cura di MACCARONE e NIGRO, Giuffrè, 1981, 6; PELLIZZI, *La responsabilità della banca*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1985, I, 157 ss.; GAGGERO, voce «Responsabilità della Banca», nel *Digesto IV ed.*, *Disc. priv.*, sez. civ., agg., Utet, 1998, 724 ss.

Sulla responsabilità da "contatto sociale", figura concepita com'è noto dalla dottrina tedesca (la prima formulazione risalente a DÖLLE, *Aussergesetzliche Schutzpflichten* in *Zeitschrift für Staatswissenschaft*, 1943, 67, e l'ulteriore elaborazione dogmatica dovuta a Larenz, *Lehrbuch des Schuldrechts*, I, Beck, 1982), e in particolare sul contatto c.d. qualificato che si instaura tra banca e cliente cfr. DI MAJO, *Contratto e torto: la responsabilità per il pagamento di assegni non trasferibili*, in *Corr. giur.*, 2007, 1710; rilievi critici sul suo "abuso" in sede giurisprudenziale vengono mossi da A. ZACCARIA, *Der aufhaltsame Aufstieg des sozialen Kontakts (la resistibile ascesa del «contatto sociale»)*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, I, 77 ss.

Il problema va inquadrato nella più ampia teorica dei doveri di protezione e della responsabilità contrattuale da inadempimento di un'obbligazione fondata sull'affidamento nella particolare qualificazione soggettiva di una delle parti di una relazione: della vasta produzione scientifica si richiama qui, per gli spunti offerti al tema indagato, CASTRONOVO, *L'obbligazione senza prestazione ai confini tra contratto e torto*, in *Scritti in onore di L. Mengoni*, Giuffrè, 1995, 196 ss.; nonché C. SCOGNAMIGLIO, *Ancora sulla responsabilità della banca per violazione di obblighi discendenti dal proprio status*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1997, II, 655 ss.

Sul tema della diligenza del banchiere si veda, per tutti, G. FERRI, *La diligenza del banchiere*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1958, I, 1 ss.; in generale sul precetto di diligenza cfr., almeno, MENGONI, *Obbligazioni «di risultato» e obbligazioni «di mezzi»* (*Studio critico*), in *Riv. dir. comm.*, 1954, I, 205 ss.; RODOTÀ, voce «Diligenza (diritto civile)», in *Enc. del Dir.*, XII, 1964, Giuffrè, 543 ss.